

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 3342889576

fax 0916197732 [vittorio.fiasconaro@gmail.com](mailto:vittorio.fiasconaro@gmail.com)

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

Ecc.mo Tar Roma

Ricorso ex art. 116 C.P.A.

per Roberto Lo Meo C.F. LMORRT70H09A546C rapp.to dall'avv. Vittorio Fiasconaro del Foro di Termini Imerese C.F. FSCVTR68E02G273U giusta procura in calce al presente (fax 0916197732; per comunicazioni e notificazioni vittorio.fiasconaro@avvocato.it)

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca C.F. 96446770586

e nei confronti di

- Tatiana Azzalin C.F. ZZLTTN78R51F952Q
- Maurizio Maragnino Misciagna C.F. MRGMRZ82E11A048U

perché venga dichiarata

- la sussistenza del diritto di accesso agli atti sulla istanza inoltrata dal ricorrente in data 15 04 2025 al Ministero dell'Università e della Ricerca
- la illegittimità del silenzio rigetto maturato sulla predetta istanza
- la condanna del Ministero alla consegna di copia degli atti richiesti

Fatto

Il ricorrente ha proposto impugnazione (rubricata dinanzi al Tar Roma al n. 5706/2025) per l'annullamento parziale

- della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università , in esecuzione dell'Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
- della graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01 04 2025 Ministero Università in esecuzione dell'Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
- del Decreto dirigenziale n.4871 del 18-03-2025 Ministero Università con il quale il Responsabile unico del procedimento ha disposto alcune rettifiche di errori materiali di cui al verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, nonché l'annullamento parziale in autotutela del verbale n. 16 del 18 febbraio 2025
- della nota acquisita al prot. Dgpbss n.2632 del 01-04-2025 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso la graduatoria finale aggiornata

- dei verbali n. 8 e n. 13 della predetta procedura

e tutti questi atti nella sola parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 1,5 per il dottorato di ricerca di cui è munito e nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 12 per la adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti l'Avviso.

E' successo che con Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024 il Ministero dell'Università ha avviato la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell'attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessita l'Amministrazione nelle predette tematiche. A detto Avviso erano allegati: All. 1\_Analisi fabbisogno, il modello di domanda di partecipazione, il regolamento per il conferimento di incarichi esterni nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere sui fondi nazionali Decreto prot. 1216.

Il ricorrente ha presentato domanda, munita di tutta la chiesta documentazione.

Con Decreto Direttoriale n. 1364 del 10-12-2024 è stata nominata la Commissione di valutazione della procedura relativa all'Avviso n. 1217. I candidati sono stati distinti in due elenchi: CODICE 01 (Esperto giuridico-legale) e CODICE 02 (Esperto amministrativo/contabile). Il ricorrente ha partecipato al Codice 02.

Con i verbali n. 8 e n. 13 al ricorrente è stato attribuito (tra l'altro) il punteggio di 12 in relazione alla adeguata formazione professionale e il punteggio di 0 per il dottorato di ricerca (in realtà compiutamente documentato).

Nel colloquio il ricorrente ha ottenuto il massimo dei voti.

Con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 è stato approvato l'elenco dei vincitori, e il ricorrente si è collocato nella posizione 64 con il punteggio di 73,5.

Con la Determina n. 4871 del 18-03-2025 la graduatoria è stata rettificata.

Con il Decreto Direttoriale n. 354 del 01-04-2025 è stata approvata la Graduatoria definitiva, unitamente alle due graduatorie finali (COD. 01 e COD.02).

Il ricorrente si è collocato nella posizione n. 64 con punti 73,5, e dunque in posizione non utile per conseguire l'incarico (ultima posizione contrattualizzata: 27).

La graduatoria è stata così impugnata con il ricorso indicato in premessa (oggi pendente

con udienza non ancora fissata).

Nelle more il ricorrente aveva inoltrato una prima istanza di accesso agli atti in data 12 03 2025 poi integrata in data 15 03 2025. E ciò per ricevere copia della documentazione relativa ai primi 65 candidati (cioè quelli che lo avevano preceduto nella graduatoria finale).

Il Ministero ha correttamente riscontrato l'istanza con Nota prot. KHSRHFCV.AE9579F .REGISTRO UFFICIALE(U) .0006660.10-04-2025.

Proposto il ricorso, il dr. Lo Meo ha ivi espressamente eccepito *“anche il fatto che una ulteriore discriminazione ai propri danni derivi dalla circostanza per cui il punteggio di 12 è stato assegnato a curricula nettamente inferiori rispetto a quello del sottoscritto. Si riserva di indicarli appena il Ministero farà pervenire (a riscontro della istanza di accesso inoltrata il 15 04 2025) i curricula dei concorrenti classificatisi in posizione finale inferiore alla propria.* (pag. 8 del ricorso).

In effetti lo stesso aveva inviato il 15 04 2025 la seconda istanza di accesso, che però fino ad oggi non è stata riscontrata.

Poichè tale silenzio appare illegittimo si propone il presente ricorso basato sui seguenti motivi di

## DIRITTO

### 1.

L'istanza di accesso presentata il 15 04 2025 trae fondamento dal fatto che (per come chiaramente esposto nella stessa) dall'esame degli atti consegnati con il primo accesso è emersa l'esigenza di consultare anche i curricula dei candidati collocati in una posizione di graduatoria inferiore, e ciò per accertare quale sia il livello di formazione professionale posseduto da coloro che hanno ricevuto un punteggio di 12 in relazione al curriculum professionale (punteggio assegnato al sottoscritto).

Ora, l'esame di tali curricula è fondamentale per verificare l'eventuale esistenza di una discriminazione ai propri danni in relazione allo specifico punteggio ricevuto (e ciò sotto il profilo per cui il predetto punteggio di 12 è stato assegnato solo a curricula nettamente inferiori rispetto a quello del ricorrente). Nessuno dei candidati collocatosi in posizione superiore a quella del dr. Lo Meo ha infatti ottenuto un punteggio di 12 per la valutazione della formazione professionale (e ciò in quanto tutti hanno ricevuto una valutazione superiore a tale punteggio).

E' risultato dunque necessario visionare i curricula dei candidati che si sono collocati in posizione finale inferiore alla propria al fine di individuare i curricula che hanno conseguito un punteggio di 12 in relazione alla formazione professionale.

L'istanza ha dunque avuto ad oggetto i seguenti documenti :

1. verbali delle sedute della Commissione di esame a mezzo dei quali sono stati assegnati i punteggi ai candidati che rivestono posizione in graduatoria finale dal n. 65 al n. 120 della graduatoria finale in ordine alla valutazione del curriculum vitae e dei titoli di studio, nonché delle esperienze professionali maturate in relazione al Codice Avviso n. 2 "Esperto amministrativo/contabile", oltre che copia dei relativi curricula di ciascuno dei predetti candidati;

2. schede di valutazione adottate con i predetti verbali;

3. copia del curriculum vitae dei candidati che rivestono posizione in graduatoria finale dal n. 65 al n. 120 della graduatoria finale.

Lo specifico interesse addotto è stato così esplicitato : *“il sottoscritto richiede copia dei verbali della procedura di selezione in quanto titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti richiesti, in base a quanto sopra specificato, in qualità di partecipante alla procedura selettiva di cui al Decreto Direttoriale n. 1217 del 19/11/2024, al fine di tutelare i propri diritti e/o interessi e per eventuale uso produzione giudiziale.”*

Si tratta dunque di una esigenza di tipo difensivo, chiaramente legata alla necessità di meglio supportare l'impugnazione proposta, in relazione al motivo di ricorso n. 2.

Nonostante la chiara illustrazione dei presupposti fondanti il diritto di accesso, nessuna risposta è giunta dal Ministero.

Il silenzio appare illegittimo, perché posto in essere in violazione del diritto di accesso funzionale alla miglior difesa giudiziale degli interessi del ricorrente.

Solo l'analisi della documentazione ricevuta in esito alla prima istanza di accesso ha consentito di rilevare l'anomalia consistente nella attribuzione di un punteggio eccessivamente basso (e cioè 12) per il curriculum professionale unicamente nei confronti del ricorrente, rispetto ai punteggi assegnati ai candidati collocatosi in posizione superiore (ma con una identica o inferiore formazione professionale).

L'analisi delle valutazioni compiute nei confronti dei concorrenti classificatosi in posizione inferiore in graduatoria consentirà di evidenziare in quali casi il medesimo punteggio di 12

è stato assegnato a candidati che si presume debbano necessariamente avere un curriculum formativo professionale nettamente inferiore. Con ciò validando l'ipotesi (già esternata in ricorso) di una discriminazione ricevuta sotto altro profilo (e cioè consistente nella attribuzione di un punteggio che è stato assegnato a candidati con curriculum nettamente inferiore).

In definitiva il ricorrente ritiene di avere subito una valutazione arbitraria sotto due diversi aspetti:

- a) assegnazione ai candidati con curriculum analogo di punteggi sistematicamente più alti rispetto a quello ricevuto
- b) assegnazione ai candidati con curriculum più basso del medesimo punteggio a sé assegnato.

Poiché il ricorso principale ha ad oggetto valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, è fondamentale illustrare nel modo più pregnante possibile tutti i diversi profili di irrazionalità, al fine di potere dimostrare la illegittimità dell'operato della commissione.

Per le ragioni esposte appare sussistere il diritto di accesso qui azionato.

1.1.

In ordine ai presupposti della presente azione occorre sottolineare un altro aspetto.

Ai fini della valutazione dell'esistenza del citato nesso di strumentalità tra documentazione e interesse, alla cui tutela è preordinata l'acquisizione degli atti, non assume significativa rilevanza il merito della pretesa sostanziale che gli interessati intendono tutelare attraverso gli atti oggetto della richiesta di accesso, la cui valutazione è in questa sede preclusa stante l'"autonomia" del diritto di accesso strettamente correlata alla natura "strumentale" dello stesso (Cons. Stato, sez. V, n. 1981/2015; Cons. Stato, sez. IV, n. 4209/2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4530/2012).

D'altronde, secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, l'accesso c.d. difensivo ai documenti amministrativi non è funzionale alla sola tutela giurisdizionale degli interessi giuridicamente rilevanti dell'istante, consentendo agli amministratori di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, anche prima e al di fuori di un giudizio. Ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo (TAR Lazio, sez. I, 4 maggio 2021, n. 5210).

Atteso che il diritto di difesa rientra tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in quanto intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia e inteso ad assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio, l'esercizio dell'accesso difensivo, se può tollerare l'esplicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'autonomia decisionale che le compete nell'ambito della sua potestà discrezionale, non può conciliarsi con una negazione in via assoluta dell'ostensione della documentazione, laddove l'accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo (TAR Lazio, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 1470).

Peraltro, come ricordato dalla recente decisione dell'Adunanza Plenaria n. 4/2021, in caso di istanza di accesso agli atti per esigenze difensive, "la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990".

Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame il ricorrente ha rigorosamente individuato il proprio interesse concreto e specifico all'ostensione dei documenti richiesti, diretto a tutelare i propri interessi giuridici nello specifico giudizio già avviato, facendo emergere "la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta e il documento di cui si invoca la conoscenza" (TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).

L'interesse di cui è nella fattispecie titolare il ricorrente qualifica la posizione giuridica soggettiva dello stesso come "differenziata e qualificata", il che porta ad escludere che l'istanza di accesso sia preordinata al controllo generalizzato dell'attività amministrativa e, come tale, incorra nella preclusione derivante dall'art. 24 comma 3 L. n. 241 del 1990.

Non solo.

In tema di procedure selettive, i candidati sono riconosciuti titolari di un interesse qualificato e differenziato finalizzato "a valutare la possibilità di esperire una tutela

giurisdizionale avverso eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi da parte dell'amministrazione, rispetto a cui non può configurarsi alcuna posizione di controinteresse né situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza" (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 451 del 2021).

A tale riguardo va, altresì, rilevato che "in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241 del 1990" (cfr T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. VI, 10/09/2018, n. 5451; T.A.R., Venezia, sez. I, 20/01/2016, n. 37).

Eccezione a tale regola può ravvisarsi unicamente nella lettera d) dell'art. 24 L. n. 241 del 1990, rubricato "Esclusione dal diritto d'accesso" laddove, al comma 1, prevede espressamente che "Il diritto di accesso è escluso: ... d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi", circostanza che non ricorre nel caso in esame.

In ogni caso, "...il dato testuale della norma fa espresso riferimento a documenti contenenti "informazioni" di carattere psico-attitudinale, con ciò dovendosi intendere dati tangibili emergenti dagli atti, mentre l'amministrazione, come rilevato, ha omissis di indicare specificamente i motivi ostativi all'accesso. Va peraltro rilevato che la norma non fa alcun riferimento ai giudizi promananti dalla Commissione i quali si pongono certamente su un piano diverso rispetto alle informazioni documentali di carattere psico-attitudinali contemplate dalla norma e che certamente non possono essere sottratti al diritto di accesso" (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 2490).

Per tale ragione, non sussistono controinteressati né procedurali né processuali. Solo per mero tuziorismo difensivo, il presente ricorso viene notificato anche a due dei concorrenti potenzialmente interessati dalla richiesta di accesso in oggetto.

2.

Il ricorrente ha chiesto la documentazione relativa ai candidati collocatisi tra la posizione

n. 65 e la posizione n. 120.

Laddove il Tar dovesse ritenere che l'interesse del dr. Lo Meo alla conoscenza degli atti non giustifichi un tale ampliamento delle posizioni richieste si chiede che venga disposta comunque la sussistenza del diritto di accesso pur con la riduzione delle posizioni che sarà ritenuta opportuna, con l'accoglimento della domanda in riferimento ad un minor numero di candidati. Ciò ovviamente in subordine al mancato accoglimento della estensione della istanza di accesso per come formulata.

\* \* \* \* \*

In conclusione si chiede che il ricorso venga accolto, dichiarando

- la sussistenza del diritto di accesso agli atti sulla istanza inoltrata dal ricorrente in data 15 04 2025 al Ministero dell'Università e della Ricerca

- la illegittimità del silenzio rigetto maturato sulla predetta istanza

- la condanna del Ministero alla consegna di copia degli atti richiesti.

Con vittoria di spese e compensi da distrarre al sottoscritto difensore che dichiara di essere antistatario. Nessuna condanna alle spese viene chiesta nei confronti dei potenziali controinteressati evocati in caso di mancata resistenza.

In ordine al C.U. lo stesso sarà corrisposto nell'importo di euro 300.

Avv. Vittorio Fiasconaro